





- (6) In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione. Tale detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal Giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
- (7) La detrazione spetta per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile che conviva con il dichiarante o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 12 comma 1 lettera d del D.P.R. 917/86).

*Si conferma che i dati forniti saranno trattati nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, per consentire alla CNPADC l'esecuzione degli adempimenti istituzionali e di quelli derivanti da obblighi di legge.*